



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA MARELLI"
Via Ercole Marelli, 21-00133 ROMA - Municipio VI
☎ 062054109-0620449210 fax 0620449238
XVI Distretto Scolastico - Cod. Mecc. RMIC8E4008
✉ rmic8e4008@istruzione.it
Sito web: www.icviamarelli.edu.it

Circ. nr. 187
Roma, 17 aprile 2023

Al personale docente
Al DSGA
Al personale ATA
Al personale scolastico
Ai genitori degli alunni

Oggetto: POLICY- Utilizzo di audio, foto e video

Si trasmette, per opportuna conoscenza e attenta visione le disposizioni da parte del DPO dell'Istituto (Euservice s.r.l.) relativamente alla regolamentare e corretta raccolta nonché utilizzo di video e foto in ambito scolastico.

A ogni buon fine, si riporta un estratto delle parti salienti in merito alle disposizioni normative:

- *Gli audio, le foto ed i video costituiscono importanti fonti di dati personali. Non solo, l'utilizzo improprio è suscettibile di portare anche al trattamento di dati molto sensibili, come nel caso di immagini sottoposte a processo biometrico, oppure come nel caso di minore intervistato in occasione di un episodio di reato a scuola. Per questo è necessario trattare tali contenuti in modo corretto, senza eccedere nello zelo ma anche senza lasciarsi andare a semplicismi. In tal senso, prima di avviare ogni esame è necessario evidenziare come la disciplina muti sensibilmente a seconda che foto, video e audio siano raccolti dalla scuola, da un parente, ovvero da terzi.*
- *La base giuridica e la disciplina applicabile variano in modo sensibile tra soggetto e soggetto: la scuola, ad esempio, agisce solitamente sulla base di quanto previsto da legge. Ciò però non accade per i soggetti terzi, magari anche esterni alla pubblica amministrazione, i quali agiranno in forza di altri meccanismi giuridici. Situazione ancora diversa riguarda poi i parenti degli studenti, i cui trattamenti non sono assoggettabili alla disciplina del GDPR avendo gli stessi finalità prettamente domestiche.*

Riprese audio e video effettuato da parenti

Il GDPR prevede espressamente che la normativa europea sulla data protection non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o istituzionale.

Questo significa che nei confronti dei genitori, e di altri parenti o di chi ne fa le veci, è applicabile la disciplina generale prevista nel Codice civile la quale non prevede una moltitudine di vincoli presenti invece nel Regolamento Europeo. Il riferimento va, ad esempio, all'obbligo di fornire informativa, all'obbligo di garantire misure di sicurezza e, non da ultimo, all'obbligo di notificare eventuali data breach. Questi ed altri vincoli non riguardano il privato, il quale potrà quindi effettuare foto o riprese audio/video, ad esempio, di una recita o di una gita, senza necessità di chiedere consenso alcuno. Il consenso è invece espressamente richiesto in caso di divulgazione delle foto tramite social o altri canali. La scuola, in tal caso non ha ruolo tuttavia, per mero scrupolo dovrebbe inviare una circolare ai genitori, nelle settimane a ridosso di eventi e simili, ove ricordare che è possibile fare foto ma che non è possibile divulgare foto di figli altrui, in primis sui social.

Pertanto si ricorda ai docenti interessati di informare, congiuntamente all'evento, (recita, evento a scuola, uscita didattica) che è consentito fare foto ma che non è possibile divulgare foto di figli altrui, in primis sui social.

Riprese audio video effettuate dalla scuola

Differentemente dai parenti, la scuola è soggetta la cui attività rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del GDPR. Pertanto, in caso di effettuazione di foto o di audio visivi, la scuola dovrà rilasciare una apposita informativa alle famiglie.

Nessun consenso è richiesto, ma è necessario che la scuola si attenga scrupolosamente alle seguenti indicazioni:

- 1) è vietato pubblicare foto sui social network;*
- 2) è vietato divulgare foto tramite sistemi di messaggistica o tramite altri sistemi; 3) è vietato effettuare foto di dettaglio agli studenti, risultando possibile effettuare solo foto a "campo largo" volte a testimoniare attività didattiche di particolare pregio;*
- 4) è vietato aggirare le presenti indicazioni utilizzando sistemi di sfuocamento in quanto gli stessi risultano comunque non idonei ad anonimizzare il soggetto interessato.*

Qualora le foto/video vengano effettuate utilizzando i device personali dei docenti, è necessario che, a seguito del trasferimento a favore del Titolare, i docenti provvedano contestualmente alla cancellazione delle stesse dalle memorie interne personali ove erano archiviate. Una volta trasferiti i file al Titolare, quest'ultimo potrà conservarli per un periodo massimo corrispondente al ciclo di studi degli alunni ritratti. Lo stesso limite di conservazione è previsto anche per le foto pubblicate sul sito

Da ultimo si precisa che il consenso non può essere usato per aggirare i divieti di cui sopra in quanto lo stesso risulta viziato se fornito alla pubblica amministrazione. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati.

Riprese audio video effettuate dai docenti

In posizione intermedia tra i genitori e l'istituto scolastico si pongono i docenti. Nei loro confronti si applica una disciplina diversa a seconda che le foto siano eseguite su incarico della scuola oppure di propria spontanea volontà. Nel primo caso il docente agisce come incaricato del trattamento, applicandosi le regole sopra previste per la scuola. Nel secondo caso egli agisce come privato cittadino, alla stregua di un parente dovendosi applicare la disciplina sopra descritta con riferimento ai parenti.

Pertanto il docente non incaricato se vuole divulgare le foto deve chiedere il consenso.

Riprese audio video effettuate da terzi

Esiste poi un'ultima casistica che si verifica quando le foto vengano effettuate da soggetti terzi. Stiamo parlando, ad esempio dei casi in cui la stampa effettua foto durante un avvenimento di rilevanza locale (o nazionale), oppure il caso in cui la scuola partecipa ad iniziative organizzate da terzi (Es: gare di dibattito) e questi soggetti effettuano foto e video. Ebbene, in questi casi, l'istituto non ha alcun ruolo nella raccolta di foto o video (salvo che sia co-organizzatore dell'evento a cui partecipano gli alunni), ricadendo tutti gli obblighi sul soggetto terzo. Sarà quindi, tornando agli esempi di prima, la stampa o l'organizzazione della gara di dibattito a dover fornire una propria informativa e a doversi munire di una base giuridica appropriata. Da ultimo si precisa che, in questo particolare caso, l'organizzatore con molta probabilità sarà tenuto a richiedere oltre al consenso privacy anche il rilascio di una liberatoria per lo sfruttamento dei diritti di immagine ai sensi del combinato disposto dell'art. 96 L.633/41 e art. 10 CC.

Foto di classe

In vista della conclusione dell'anno scolastico è ancora diffusa la consuetudine della foto di classe, richiesta ed apprezzata dai genitori per conservare un ricordo del tempo che i loro figli hanno trascorso insieme a scuola e per "fermare" un momento della loro crescita. La raccolta di simili immagini di gruppo, essendo i soggetti ritratti in foto chiaramente riconoscibili, costituisce certamente una operazione di trattamento di dati personali.

Al fine di snellire la procedure e sulla base di prassi consolidate, si propongono due possibilità:

Fotografo individuato dai genitori della classe nella persona del Rappresentante di classe:

Come ormai accade da diversi anni nel nostro Istituto, i genitori della classe incaricano un Rappresentante o altro genitore di fare uno scatto all'intero gruppo classe per poi distribuirlo a tutte le famiglie. In tal caso il Rappresentante concorderà con i docenti giorno e ora in cui scattare la foto.

Fotografo incaricato dai genitori della classe

In tale caso, sono i genitori della classe a ricercare e incaricare il fotografo della foto, lasciando alla scuola il solo "compito" di mettere eventualmente a disposizione i propri locali (interni e/o esterni). In tale caso, l'iniziativa non parte quindi dalla scuola ma dalle famiglie, le quali si occuperanno di individuare e contrattualizzare il soggetto che, a titolo professionale ed a loro spese, effettuerà lo scatto della foto di classe. Per consentire l'accesso nella scuola del fotografo esterno incaricato dai genitori degli studenti, è pertanto opportuno che pervenga da parte dei rappresentanti di classe una richiesta formale al Dirigente Scolastico, specificando:

- le generalità del soggetto individuato ed incaricato di raccogliere la foto (per consentirne la verifica all'atto del suo accesso a scuola);*
- che le immagini fotografiche raccolte saranno destinate esclusivamente ai genitori degli studenti e quindi ad una circolazione in ambito familiare ed amicale;*
- che i genitori sono stati informati che, in caso di divulgazione delle foto di gruppo attraverso la pubblicazione delle medesime immagini su internet e sui social network, è indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale su tutti i minori ritratti;*

· che il fotografo esterno ritrarrà in foto, in atteggiamenti positivi di gruppo, solo i minori i cui genitori gli hanno preventivamente rilasciato un idoneo consenso al trattamento dei dati personali o hanno costituito con lui un'altra base giuridica che lo legittima al trattamento (ai sensi dell'art. 6 del GDPR).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Enrico FARDA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993*